

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 24.11.2005 la società omissis notificava atto di citazione con il quale evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini i sig.ri omissis in quanto venditori alla società attrice di un terreno sito in Cattolica Via Del Partigiano (censito a N.C.T. al Foglio 6 mappale 1470 di mq. 3.864) gravato dall'esistenza di una servitù di acquedotto non apparente in favore del Comune di Cattolica e non dichiarata nel contratto di vendita del bene immobile, per ivi udirsi accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi e per l'effetto condannarli al rimborso della diminuzione di valore del terreno, nonché del danno emergente e del pregiudizio economico subito dalla società attrice causa la presenza delle due condotte idriche che attraversavano l'intero mappale 1470;

- che i convenuti costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2006 contestavano la domanda attorea e comunque chiedevano in via preliminare di poter chiamare in causa il Comune di Cattolica quale Ente proprietario di dette condutture, responsabile, a loro dire, di averle abusivamente posizionate "in mancanza di qualsivoglia atto legalmente costitutivo di servitù";

- che con Decreto il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del terzo con termine per la citazione in giudizio sino al 20.04.2006 e fissando l'udienza di comparizione in data 26.06.2006;

- che con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato in data 18.04.2006 i convenuti evocavano in giudizio il Comune di Cattolica per ivi udirsi accertare la esclusiva responsabilità dell'Amministrazione e per l'effetto condannarla a manlevare i convenuti da ogni impegno e/o pagamento comunque connessi al giudizio per sorte o spese, ovvero condannarla a rimborsare agli stessi tutte le somme che questi fossero condannati a pagare alla ditta attrice e con vittoria di spese, diritti ed onorari conseguenti al giudizio;

- che con Deliberazione G.M. n.86 del 31.05.2006 il Comune decideva di costituirsi nel suddetto giudizio, incaricando l'Avv. Andrea Berti, responsabile dell'Ufficio Legale, del patrocinio dell'Amministrazione;

- che il Comune nel proprio atto di costituzione e risposta eccepiva l'esistenza di un contratto di "Vendita - Costituzione di servitù" (Repertorio n. 619) stipulato in data 19.10.1928 con cui l'allora proprietario del terreno, oggi censito a N.C.T. al Foglio 6 mappale 1470 di mq. 3.864 costituiva "una servitù di acquedotto e una servitù di accesso alle prese d'acqua a favore degli addetti ed agenti del Municipio di Cattolica per il servizio dell'acquedotto", concludendo "affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia rigettare la domanda contenuta nella chiamata in causa del terzo in quanto infondata sia in fatto che in diritto, condannando i sig.ri omissis al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica";

Considerato che con Ordinanza del 20.11.2008 il Giudice Monocratico, Dott. Lama, ha confermato la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio nella persona dell'Ing. Roberto Brioli di Rimini, già disposta con ordinanza del 06.02.2008 e che all'udienza del 27.11.2008, a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte del perito nominato, ha determinato l'oggetto della perizia nei seguenti termini: "accertare, sulla base delle risultanze in atti: - l'ubicazione (ancorché non più attuale) delle condutture di cui si tratta (accertando altresì se tali condutture siano riconducibili alla servitù di cui al rogito 19.10.1928); - l'entità della riduzione del prezzo di vendita (pagato da parte attrice) nonché l'entità del risarcimento del danno, eziologicamente riconducibile alla presenza di tali condutture sul fondo de quo (accertando altresì, anche sulla base della documentazione che il c.t.u. acquisirà anche presso il Comune di Cattolica, le spese e i costi di rimozione effettivamente subiti da parte attrice)".

Considerato altresì che alla stessa udienza del 20.11.2008 il Giudice ha assegnato al c.t.u. il termine di 150 gg. per il deposito dell'elaborato peritale, riservando al Comune di Cattolica la nomina di un Consulente Tecnico di Parte fino all'inizio delle operazioni peritali disposto in data 17.12.2008, mentre parte attrice e convenuta hanno rispettivamente nominato in udienza, quali propri c.t.p., il Geom. Orlando Mezzanotti di Cattolica e l'Arch. Giancarlo Primavera di Cattolica;

Valutato utile ed opportuno nominare un Consulente Tecnico di Parte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

201 c.p.c., al fine di assistere alle operazioni del c.t.u. e di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, nell'interesse del Comune;

Vista la disponibilità del Geom. Simone Balducci, dipendente di questa Amministrazione, il quale, interpellato a tal fine, ha dichiarato al sua disponibilità a svolgere le funzioni di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento in oggetto;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di nominare il Geom. Simone Balducci, dipendente di questa Amministrazione, con domicilio eletto presso la civica residenza in Cattolica, Piazzale Roosevelt n. 5, quale Consulente Tecnico di Parte nel procedimento arbitrale in oggetto, al fine di assistere alle operazioni del c.t.u. e di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, nell'interesse del Comune;

2) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa, né diminuzione di entrata;

3) di trasmettere la presente Deliberazione all'Ufficio di Advocatura Civica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
